

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 425-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOGGIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1976
(V. Stampato n. 559)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1976*

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note, con Allegato,
concernente la modifica dell'articolo 29 della Convenzione
consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° giugno 1954,
effettuato a Roma il 29 dicembre 1970**

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scambio di Note avvenuto il 29 dicembre 1970 fra l'Italia e la Gran Bretagna la cui ratifica, a nome della 3ª Commissione permanente, sottopongo alla vostra approvazione, riguarda l'articolo 29, parte VII, della Convenzione consolare stipulata fra i due Paesi il 1° giugno 1954, articolo il quale concerne le vertenze salariali e contrattuali fra gli equipaggi e le compagnie armatrici nonchè il potere disciplinare a bordo della nave.

Precisamente ci si propone — al fine di ovviare agli inconvenienti finora manifestatisi in sede di applicazione — di riformulare detto articolo 29 nella seconda e terza parte del paragrafo 1 nel senso che « l'autorità giudiziaria del territorio non può intraprendere alcun provvedimento relativo a vertenze salariali e contrattuali di lavoro del Capitano o di un membro dell'equipaggio, anche se già sbarcati » (è questa una prima innovazione, trattandosi di un caso non previsto nel vigente testo) « senza prima darne notizia al funzionario consolare competente, e non intraprenderà procedimenti se il funzionario consolare vi farà obiezioni. Le autorità amministrative e giudiziarie non interverranno nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purchè tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato inviante o » (da qui comincia l'altra modifica proposta) « non si accompagni a severità ingiustificata o ad inumanità, ed a condizione che non sussista ragionevole mo-

tivo per ritenere che la vita o la libertà del marinaio sia minacciata per motivi di razza, di nazionalità, di opinioni politiche o di religione in qualsiasi paese di possibile destinazione della nave ».

Una preoccupazione è stata espressa dalla Commissione giustizia (nel suo parere sul disegno di legge) per una eventuale illegittima limitazione della giurisdizione italiana che deriverebbe dall'impegno a non intraprendere procedimenti se il funzionario consolare vi farà obiezioni.

Si tratta invero di una preoccupazione superabile. L'impegno (già assunto, essendo la Convenzione da modificare in vigore da tempo) è infatti a carattere reciproco: sottoscritto da ambedue gli Stati, in condizioni di parità, appare indubbiamente legittimo, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, in quanto assunto per il comune interesse ad un tipo di rapporti e di contatti marittimo-commerciali il più possibile snelli, convenienti e rispettosi delle prerogative di ambedue le Parti.

Per scrupolo di completezza va infine segnalato un errore di composizione tipografica riguardante l'Allegato: nel testo italiano, a pagina 6 dello stampato 425 (e a pagina 6 del corrispondente stampato 559 della Camera), alla seconda riga, in luogo della parola « provvedimento », si deve leggere la seguente altra: « procedimento », come risulta dal documento ufficiale.

BGGIO *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note, con Allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1° giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dello Scambio di Note stesso.